



DISCIPLINARE DI INCARICO

per il conferimento a _____ (c.f. _____ e p. IVA _____) con sede in _____, Via _____ n. __, dell'incarico professionale per la **direzione, misura, contabilità e liquidazione dei lavori, assistenza a collaudo, prestazioni accessorie per pratica di prevenzione incendi (SCIA antincendio) e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione** dei lavori di *Rifunzionalizzazione e adeguamento dell'ex scuola Bonaldo Stringher da destinare a sede degli uffici della Procura della Repubblica – 1° lotto (Opere 7806 – CUP C22D18000020007)* Intervento co-finanziato con fondi **PNRR Missione 5 “Inclusione e coesione”, componente 2 “infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”**

ART. 1

OGGETTO DELL'INCARICO

Il Comune di Udine affida a _____, con studio in _____, che accetta, l'incarico per la **direzione, misura, contabilità e liquidazione dei lavori, assistenza a collaudo, prestazioni accessorie per pratica di prevenzione incendi (SCIA antincendio) e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione** dei lavori di rifunzionalizzazione e adeguamento dell'ex scuola Bonaldo Stringher da destinare a sede degli uffici della Procura della Repubblica – 1° lotto, da realizzarsi in Comune di Udine in via Crispi / L.go Ospedale Vecchio.

ART. 2

CONTENUTI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI DIREZIONE, MISURA, CONTABILITA' E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI, ASSISTENZA A COLLAUDO, PRESTAZIONI ACCESSORIE PER PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI

1. Dovrà essere garantito l'assolvimento delle funzioni di Direttore dei Lavori, secondo quanto previsto dall'art. 101 della legge, e dal DM 49/2018, a partire dalla data di consegna dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo;
2. dovrà essere garantita l'assistenza tecnica ed amministrativa relativamente ad adempimenti imposti alla Stazione Appaltante da norme cogenti (quali, per esempio, in materia di adempimenti con l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e Osservatorio, di pubblicità, di subappalto e sub-affidamenti in genere, ecc.);
3. dovrà essere in particolare effettuata la verifica del rispetto delle previsioni di cui al programma dei lavori contrattuali, la programmazione temporale dei lavori congiuntamente all'impresa esecutrice nell'ambito e nel rispetto di dette previsioni, nonché la definizione delle modalità di svolgimento delle operazioni di cantiere entro il

termine concordato con il Responsabile Unico del Procedimento nel rispetto delle previsioni regolamentari, il monitoraggio e verifica delle fatturazioni tra appaltatore e subappaltatori, cottimisti e subaffidatari in genere in rapporto all'emissione di ciascun S.A.L., al fine del controllo continuo della situazione delle quietanze degli stessi;

4. dovrà essere garantita la presenza in cantiere, anche giornaliera, se necessario, l'assistenza e sorveglianza dei lavori ivi compresa l'adozione di tutti provvedimenti, la assunzione delle misure, dei controlli e delle verifiche necessarie; la presenza in cantiere deve essere dimostrata mediante apposizione della firma sul giornale dei lavori con data e ora della presenza; previo preavviso e concordamento con il Responsabile del Procedimento, il direttore dei lavori potrà delegare tale incombenza a soggetto di sua fiducia;
5. gli allibramenti delle lavorazioni a corpo e degli oneri per la sicurezza devono essere supportate da misure e da giustificazioni tecniche e contabili per ogni singolo SAL e devono corredare il SAL stesso; devono comprendere libretti delle misure, brogliaccio delle opere a corpo, disegni esecutivi, programma avanzamento lavori, relazione tecnica sui lavori eseguiti;
6. dovrà essere mantenuta tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e, in specie, dovrà essere aggiornato quotidianamente il giornale dei lavori e tempestivamente, e comunque entro il termine massimo di giorni 30 (trenta), dovrà essere aggiornata tutta la contabilità dei lavori sia per quanto concernente le liquidazioni in acconto sia per quelle relative allo stato finale al fine specifico di evitare qualsiasi richiesta di interessi da parte dell'impresa esecutrice;
7. il Direttore dei Lavori deve relazionare sull'esecuzione dei lavori, sulla corrispondenza dello stato di avanzamento temporale con il programma dei lavori e sulle attività relative ai pareri espressi da ASS, VVFF e BBAA, sulla situazione dei subappalti, cottimi e subaffidamenti in genere (presenze, andamento dei lavori, verifica fatturazioni e situazione contabile accertata o di previsione in rapporto all'emissione, intervenuta e/o in programma, di ogni S.A.L.), previsioni a finire, ipotesi di recupero di eventuali ritardi, ecc..., con cadenza quindicinale; la relazione deve essere esaustiva, specifica (edile-strutturale-impiantistica), corredata da documentazione fotografica esauriente. La Stazione Appaltante si riserva ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati per effetto del tardivo od omesso adempimento di dette disposizioni da parte del Direttore dei Lavori;
8. dovrà essere altresì garantita la redazione di tutti gli elaborati ed atti tecnici necessari (relazioni, domande, atti economici, contabili e grafici) alla perfetta e completa realizzazione e contabilizzazione dell'opera ivi inclusi gli eventuali atti e i documenti tecnici di competenza del Direttore dei Lavori in ordine alla materiale fruibilità dell'opera, al collaudo statico ed a quello tecnico-amministrativo, nonché per la corretta e puntuale rendicontazione dei lavori agli Enti erogatori dei contributi a finanziamento dell'opera e

- quant'altro necessario alla corretta gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'opera ancorché non esplicitamente indicata nel presente disciplinare d'incarico;
9. dovranno essere svolti tutti gli adempimenti correlati all'iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice e trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente;
 10. dovrà essere svolto ogni adempimento necessario all'eventuale compensazione / adeguamento / aggiornamento / revisione prezzi in qualsiasi modalità prevista dalle disposizioni normative vigenti per tutta la durata dell'incarico quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nuove analisi prezzi, adeguamento prezzi a prezzario regionale aggiornato, redazione di SAL straordinari, ecc.
 11. dovranno essere garantiti i necessari contatti e sopralluoghi con le Aziende erogatrici di acqua, gas, energia elettrica e altri servizi (telefonia, dati, ecc...) per la tempestiva risoluzione dei problemi tecnico - organizzativi relativi alla realizzazione degli allestimenti impiantistici e le successive pratiche di allacciamento, nonché l'assistenza alla Stazione Appaltante nei rapporti con detti Enti;
 12. qualora, nell'esecuzione dell'opera, sentito il parere del Responsabile Unico del Procedimento, si rendesse necessario, nei limiti di cui all'art. 106 della legge, dovrà essere assicurata la predisposizione di varianti al progetto, l'immediata comunicazione al Responsabile del Procedimento con circostanziata e dettagliata relazione, che dovrà contenere tutti gli elementi per una valutazione dell'effettiva necessità e della congruità tecnico-amministrativa di variazione progettuale e, solo dopo l'autorizzazione scritta del predetto responsabile, potrà essere predisposta la perizia. In tal caso sarà corrisposto l'onorario nella misura percentuale secondo le aliquote e la modalità di calcolo della tariffa professionale vigente (D.M. 17.06.16) applicando le medesime condizioni offerte in sede di gara; il compenso per le eventuali varianti c.d. "in assestamento", ossia senza modifica dell'importo di contratto, con o senza concordamento di nuovi prezzi, è da ritenersi già compreso nel corrispettivo oggetto di offerta quale prestazione relativa alla tenuta della contabilità dei lavori (compensata con le prestazioni Qc.I.09 o Qc.I.10);
 13. nella predisposizione delle eventuali varianti si intendono inoltre compresi tutti gli adempimenti prescritti da leggi e regolamenti specifici per ogni settore di intervento quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, strutture in conglomerato cementizio armato e metalliche, impianti, contenimento delle dispersioni termiche e verifica delle prestazioni energetiche in genere dell'edificio, abbattimento delle barriere architettoniche, ecc., nonché quanto necessario per l'ottenimento degli eventuali pareri di competenza degli Enti tutori (Soprintendenza, A.S.S., Vigili del Fuoco, ecc.), ivi compresi tutti i contatti e le verifiche con i tecnici e funzionari degli Enti interessati, necessaria ad una rapida approvazione delle modifiche;
 14. dovrà essere predisposta la documentazione finale dei lavori costituita, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, da dichiarazioni, asseverazioni, certificazioni,

omologazioni, attestati, certificati, rapporti di prova, eventuale certificazione delle strutture ai fini della prevenzione incendi (laddove necessario), degli impianti, di conformità dei materiali, di tutti i dispositivi di sicurezza installati, prove di collaudo, elaborati "as built", e tutto quant'altro necessario o accessorio, anche se in questa sede non menzionato, per l'ottenimento del C.P.I., dell'agibilità di pubblico spettacolo e di tutte le altre autorizzazioni, nulla - osta, ecc... previsti;

15. dovrà essere redatta e presentata presso il competente Comando dei Vigili del Fuoco la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) ai fini della sicurezza antincendio, completa di tutta la documentazione prescritta dalla legge e quella integrativa eventualmente richiesta dal Comando dei Vigili del Fuoco, compresi tutti i contatti preliminari, in corso d'opera e finali, nonché ogni altra verifica necessaria, con il Funzionario assegnato, nonché l'assistenza alle visite per il rilascio del C.P.I., dell'agibilità di pubblico spettacolo e quant'altro necessario per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni, nulla - osta, ecc...;
16. il Direttore dei Lavori dovrà garantire che entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di fine lavori venga prodotta alla Stazione appaltante la seguente documentazione: as built dei lavori realizzati (opere edili, strutturali, impiantistiche); manuali tecnici degli impianti, di funzionamento, di manutenzione, di gestione, ecc; dichiarazioni di conformità e certificazioni dei materiali impiegati, la pratica completa di cui al precedente punto 3.15 ed ogni altra documentazione inerente o conseguente i lavori eseguiti ai fini dell'ottenimento di tutti i collaudi necessari;

ART. 3

CONTENUTI, MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI

1. Dovrà essere garantito l'assolvimento delle funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, il quale assumerà per effetto del presente atto, tutti gli obblighi di cui all'art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni, a partire dalla data di consegna dei lavori e fino alla data di ultimazione effettiva dei lavori;
2. il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà garantire al R.U.P. l'assistenza relativamente agli adempimenti imposti alla Stazione Appaltante da norme cogenti. Inoltre sarà preciso obbligo del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione verificare la idoneità e la coerenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici con il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e la normativa di settore nonché disporre il coordinamento tra il piano di sicurezza ed i piani operativi di sicurezza presentati dalle imprese esecutrici e garantire la loro coerente e fedele attuazione nel corso dei lavori;
3. il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà predisporre la revisione ed aggiornamento del PSC che si rendesse necessaria in conseguenza ad eventuali perizie di variante, contestualmente alle stesse, nonché all'aggiornamento del Fascicolo

dell'opera;

4. il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà controllare il rispetto dei piani di sicurezza da parte delle imprese esecutrici e, pertanto verificare la concreta attuazione del piano di coordinamento e di sicurezza in ogni fase di prosieguo dell'attività di cantiere, impartendo alle imprese, nelle modalità previste dalla normativa vigente, le necessarie disposizioni. Il mancato adempimento da parte delle imprese, con la tempestività dovuta in relazione allo stato di pericolo dovrà comportare la segnalazione del comportamento omissivo, al R.U.P.. Resta ferma la riserva della Stazione Appaltante nella persona del Responsabile dei Lavori e/o del R.U.P. di segnalare all'Azienda per i Servizi Sanitari eventuali carenze anche dovute al comportamento omissivo del Coordinatore della sicurezza, impregiudicata l'azione sanzionatoria di cui ai successivi articoli 11 (penalità) e 13 (clausola risolutiva espressa);
5. il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà garantire nelle forme più opportune, la costante reperibilità nell'orario di lavoro dell'impresa ogniqualvolta vengano svolte in cantiere lavorazioni a rischio elevato e comunque se individuate come tali nel piano della sicurezza, ovvero quando lo richieda il Direttore Lavori e/o il Responsabile dei Lavori;
6. a comprova del puntuale adempimento del presente contratto, il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione provvederà all'annotazione sul Giornale dei Lavori dei sopralluoghi effettuati, il rimando al verbale di visita (di cui una copia sottoscritta dalle parti dovrà essere disponibile in cantiere), le modalità ed i tempi di risposta dell'impresa;
7. il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione verificherà la presenza in cantiere esclusivamente di personale autorizzato (impresa appaltatrice e subappaltatori e prestatori d'opera autorizzati a norma di legge) ed in possesso di regolare iscrizione INPS, INAIL e Cassa Edile della Provincia di Udine ovvero del DURC. L'impossibilità di ottenere il riscontro e la documentazione predetti dovrà essere segnalata al R.U.P./Responsabile dei Lavori;
8. il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà inviare al Responsabile dei lavori una relazione sullo stato della sicurezza nel cantiere periodica secondo necessità, ma con cadenza massima quindicinale, con l'obbligo – per il coordinatore stesso – di segnalare le inadempienze dell'impresa e le proposte e/o sospensioni lavori conformi alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
9. il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà altresì garantire l'assistenza relativamente a tutti gli adempimenti imposti alla Stazione Appaltante da norme cogenti, ivi comprese le verifiche sui subappaltatori, cottimisti e subaffidatari in genere, previste all'art. 104 della legge e dal D. Lgs. 81/2008 quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo la verifica della congruità degli oneri della sicurezza dei subcontratti, la predisposizione dell'aggiornamento della notifica preliminare, ecc... e dovrà svolgere, in collaborazione con il R.U.P. tutti gli adempimenti correlati all'eventuale iscrizione di

- eventuali riserve dell'impresa esecutrice correlate alla sicurezza;
10. per la revisione ed aggiornamento del PSC che si rendesse necessaria in conseguenza ad eventuali perizie di variante redatte secondo le modalità di cui al precedente art. 3, punto 3.12 sarà corrisposto l'onorario nella misura percentuale secondo le aliquote e la modalità di calcolo della tariffa professionale vigente (D.M. 17.06.16) applicando le medesime condizioni offerte in sede di gara.

Art. 4

OBBLIGHI SPECIFICI PER PNRR

1. La prestazione deve essere svolta nel rispetto degli adempimenti necessari all'assolvimento del principio eurounitario di matrice ambientale del "non arrecare danno significativo" ("Do No Significant Harm" – DNSH), volto a garantire che alcuna misura finanziata arrechi danno agli obiettivi ambientali e ostacoli la mitigazione dei cambiamenti climatici, come previsto dall'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 - sistema di "Tassonomia per la finanza sostenibile", nonché gli elementi essenziali volti a garantire il raggiungimento degli obiettivi climatici e digitali (cd. tagging) previsti per l'investimento e a cui l'incaricato deve attenersi in fase di progettazione dell'opera;
2. per adempiere ai summenzionati obblighi di derivazione eurounitaria è onere dell'incaricato verificare la coerenza del progetto con le schede tecniche applicabili agli interventi ascritti alla missione 5 componente 2, investimento/subinvestimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale", è fatto rinvio alla scheda n. 2 in Regime 2;
3. il Direttore dei Lavori dovrà produrre tutta la documentazione necessaria per la verifica, dimostrazione, attestazione, ecc del rispetto di ogni clausola relativa al PNRR e la rendicontazione del finanziamento.

ART. 4 bis

SPECIFICO RIFERIMENTO AGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DELLA MISURA M5C2 – INTERVENTO 2.1,

1. Il Professionista è tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi derivanti dalla specifica disciplina dettata per il P.N.R.R., nonché di quelli specifici per l'attuazione dell'intervento ammesso al finanziamento nell'ambito della misura M5C2 – Intervento 2.1, dettagliati nel decreto interministeriale dd. 04.04.2022 e, più partitamente, nell'Atto unilaterale d'obbligo siglato dal Comune di Udine come precisato nell'atto di determinazione a contrarre.
2. In particolare, il Professionista dovrà:
 - a) rispettare, a pena di sospensione o revoca del finanziamento in caso di accertata violazione, le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 2021/241, ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE

- 2020/852, il tagging climatico e ambientale, la parità di genere, la valorizzazione dei giovani ed eventuali ulteriori condizionalità specifiche dell'investimento in oggetto;
- b) garantire la conservazione di tutti gli atti e i documenti connessi all'attuazione degli investimenti in fascicoli informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni nel rispetto dell'art. 9, co. 4, del D.L. n. 77/2021 che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione centrale responsabile di intervento, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali ed autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei Conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'art. 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018;
 - c) garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che l'intervento è finanziato nell'ambito del PNRR, utilizzando la locuzione "finanziato dall'Unione Europea- NextGenerationEU" e riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea. La documentazione progettuale dovrà altresì comprendere il riferimento alla Missione, alla Componente, all'investimento o subinvestimento;
 - d) avviare tempestivamente le attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere le prestazioni nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal presente schema di disciplinare di incarico e dai documenti allegati, con particolare riferimento alle "Linee Guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC" e alla Guida operativa sopra citata;
 - e) rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia al principio del "non arrecare un danno significativo - do no significant harm" (di seguito, "DNSH") a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, i principi del tagging climatico e digitale ove applicabili, la parità di genere, la valorizzazione dei giovani ed eventuali ulteriori condizionalità specifiche dell'Investimento M5C2 - Intervento 2.1;
 - f) provvedere alla trasmissione al Comune di Udine di tutta la documentazione a comprova del conseguimento di milestone e target afferenti l'Investimento M5C2 - Intervento 2.1, ivi inclusa quella di comprova dell'assolvimento degli oneri derivanti dal rispetto del principio ambientale del cd. DNSH;
 - g) garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire al Comune di Udine di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati al progetto e di garantire

un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del presente contratto;

- h) provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella propria disponibilità, coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sulla Autorità Responsabile e sull'Amministrazione secondo quanto a tal fine previsto dal DPCM 15 settembre 2021 e dalla circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9.

ART. 4 *ter*

ASSOLVIMENTO AGLI OBBLIGHI INTRODOTTI DALL'ART. 47 DEL D.L. 77/2021 (COME CONV. CON MODIFICAZIONI DALLA L. 108/2021)

1. Come stabilito dall'art. 47, co. 3 e 3 *bis* del D.L. 77/2021 (come convertito con modifiche dalla L. 108/2021), gli Operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 (quindici) e non superiore a 50 (cinquanta), devono impegnarsi, nel caso di aggiudicazione della procedura, ed entro 6 (sei) mesi dalla stipula del contratto, a consegnare alla Stazione appaltante quanto segue:
 - una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (art. 47 co. 3 del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii.);
 - la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità) ed una relazione che chiarisca l'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge ed illustri eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'Operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali (art. 47 co. 3 bis del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii.).
2. L'impegno all'assolvimento degli obblighi di cui al suindicato art. 47, co. 3 bis, in osservanza alle Linee Guida adottate con decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità ai sensi dell'art. 47 co. 8 del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii. viene richiesto anche agli Operatori economici con più di cinquanta dipendenti.
3. L'inadempimento dell'obbligo di cui al surrichiamato art. 47 commi 3 e 3 bis comporta l'applicazione di una penale pecuniaria e/o la risoluzione del contratto di cui agli artt. 13

- e 14. La sanzione è giornaliera e pari all'1 ‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo. In ogni caso, la penale non può comunque superare, complessivamente, il 20% (venti per cento) dell'ammontare netto contrattuale.
4. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 47 citato determina l'impossibilità per l'Operatore Economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui all'art. 47 co. 1 del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii.
 5. I rapporti e le relazioni previste dall'art. 47, co. 2, 3 e 3 bis cit. sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione appaltante ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero ai Ministri o alle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale.
 6. In attuazione dell'art. 47, co. 4, ultimo capoverso, gli Operatori Economici devono altresì impegnarsi, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. La percentuale di incremento indicata deve essere assicurata con riferimento ad entrambe le tipologie. Per il calcolo della percentuale di incremento si rinvia alle Linee Guida adottate con decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità ai sensi dell'art. 47 co. 8 del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii. Le nuove assunzioni da destinare all'occupazione giovanile e femminile si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinati disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparative più rappresentative a livello nazionale. Il rispetto dell'impegno sopra dichiarato sarà oggetto di specifica verifica di conformità da parte della stazione appaltante.
 7. L'inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 47 co. 4 D.L. 77/21. comporta l'applicazione di una penale pecuniaria e/o la risoluzione del contratto di cui agli artt. 9 e 10. La sanzione è giornaliera e paria all'1 ‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, a seconda della gravità dell'inadempimento. In ogni caso, la penale non può comunque superare, complessivamente, il 20% (venti per cento) dell'ammontare netto contrattuale.
 8. In caso di concorrenti che si presentino in forma plurisoggettiva (RTI/Consorzio di varia natura/GEIE/rete) la documentazione di cui all'art. 47 co. 2 o 3 e 3 bis cit. deve essere prodotta da:
 - nel caso di operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art. 45, co. 2 lettere d), e), f), g) del D. Lgs. 50/2016, da ciascuno degli operatori economici partecipanti

tenuti agli adempimenti di cui al comma 2 o 3 e 3 *bis* dell'art. 47 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021;

- nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c) dal consorzio e/o dalle consorziate esecutrici partecipanti tenuti agli adempimenti di cui al comma 2 o 3 e 3 *bis* dell'art. 47 del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii..

ART. 4 *quater*

OBBLIGI SPECIFICI DEL PNRR RELATIVI AL RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH

1. Si specifica che l'investimento, ai sensi della "Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)", ricade nel Regime 2 e pertanto, anche in caso di eventuali varianti in corso d'opera, dovrà essere garantito il rispetto del principio citato.

ART. 4 *quinquies*

OBBLIGI SPECIFICI DEL PNRR RELATIVI AL RISPETTO DI OBBLIGHI IN MATERIA CONTABILE

1. L'incaricato è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dal Comune di Udine conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi M5C2 -2.1 per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del P.N.R.R..
2. L'incaricato si impegna altresì a dare applicazione a tutte le disposizioni operative che saranno impartite dalla Committenza in merito alla corretta produzione dei documenti contabili giustificativi della spesa ai fini di una corretta liquidazione dei corrispettivi spettanti, in conformità ai vigenti Manuali di istruzione destinati ai soggetti attuatori degli investimenti compresi nella misura e linea d'investimento, per l'intervento attuativo finanziato con fondi PNRR, al quale regime è attratta l'intera gestione dell'opera.

ART. 4 *sexies*

OBBLIGI SPECIFICI DEL PNRR RELATIVI ALLA COMPROVA DEL CONSEGUIMENTO DI TARGET E MILESTONE

1. L'incaricato è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei *target* e *milestone* associati agli Interventi connessi alla misura M5C2 - Intervento 2.1 con la produzione (e, ove richiesto, l'eventuale imputazione nel sistema informatico dedicato) della documentazione probatoria pertinente.
2. È riconosciuta al Comune di Udine (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del P.N.R.R.) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

ART. 5
DURATA

1. La durata dell'incarico coinciderà con i termini previsti nella vigente normativa sui lavori pubblici e si riterrà concluso con l'emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo;
2. il termine per la presentazione dell'eventuale variante in corso d'opera verrà stabilito dal Responsabile del Procedimento all'atto della comunicazione di autorizzazione alla redazione della stessa ai sensi dell'art. 2, comma 12;
3. eventuale proroga potrà essere concessa dal R.U.P. solo per cause non imputabili al soggetto contraente, previa motivata richiesta scritta formulata con congruo anticipo, comunque nel rispetto dei termini improrogabili stabiliti dal PNRR;
4. in ogni caso, qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, deve essere comunicata tempestivamente, per iscritto, al R.U.P..

ART. 6
RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

1. Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, venisse a conoscenza;
2. l'incaricato, inoltre, espressamente rinuncia fin d'ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà del committente che ne può disporre liberamente.

ART. 7
SUBAPPALTO

1. Non è consentito il subappalto.

ART. 8
CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico oggetto del presente disciplinare, stabilito con riferimento ai contenuti delle tariffe nazionali vigenti degli ingegneri ed architetti, è pari ad € _____ (_____/____) (oneri previdenziali e fiscali esclusi), comprensivo anche dei rimborsi spese, importo stabilito ed accettato in relazione alla quantità ed alla complessità dell'attività in oggetto, come risulta dallo schema di parcella allegato al presente disciplinare e dalla successiva offerta al ribasso, in data _____ (PG/E _____ del _____) pari al _____ %.
2. In particolare il compenso:
 - a. per direzione lavori, misura, contabilità, liquidazione e assistenza a collaudo, ammonta ad Euro _____ / ____ (diconsi euro _____ / ____);
 - b. per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, ammonta ad Euro _____ / ____ (diconsi euro _____ / ____);

- c. per le attività di prevenzione incendi, ammonta ad Euro _____/____
(diconsi euro _____/____);
3. Il compenso come sopra indicato si intende riferito alle prestazioni descritte nel presente disciplinare.
4. fatto salvo quanto disposto al successivo art. 9, in nessun caso potranno essere addebitati alla Stazione Appaltante oneri aggiuntivi o rimborsi per spese sostenute nello svolgimento del servizio, al di fuori delle somme poste a base di gara a titolo di spese e oneri accessori, quantificati come sopra indicato.

ART. 9

MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice nei seguenti casi:
- ulteriori prestazioni dovute a redazione di variante in corso d'opera (escluse quelle di assestamento, cioè senza modifica dell'importo complessivo dei lavori), adeguamento / aggiornamento / revisione prezzi, compreso eventuale SAL straordinario o quant'altro previsto dalla normativa vigente, limitatamente alla prestazione effettivamente svolto (escluso l'adeguamento automatico dell'onorario al costo dell'appalto per mero adeguamento / aggiornamento / revisione prezzi) in qualsiasi categoria di cui al DM 17.06.16 prevista tra le spese tecniche poste a base di gara (E.22, S.03. IA.01. IA.02 IA.03) applicando le relative aliquote di prestazione parziale, fino al raggiungimento di un importo di parcella pari ad € 140.000,00 (al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali di legge e dell'IVA) a cui sarà applicato il ribasso offerto in fase di gara;
 - nel caso l'importo a consuntivo dei lavori eseguiti (al lordo del ribasso di gara offerto dall'Impresa) risulti diverso rispetto all'importo stimato dei lavori stessi in sede di progettazione esecutiva approvata, dovuta a modifiche progettuali autorizzate ed approvate dalla Stazione Appaltante (escluso l'eventuale aumento del costo dei lavori per aggiornamento / adeguamento / revisione prezzi), l'entità definitiva del corrispettivo spettante per le prestazioni di direzione, misura e contabilità, assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (escluse le prestazioni di prevenzione incendi il cui compenso rimane fisso ed invariabile), verrà determinato sulla base dei prezzi unitari utilizzati nel progetto esecutivo per le quantità risultanti dalla contabilità dei lavori, oltre agli eventuali nuovi prezzi unitari concordati in sede di variante in corso d'opera per le relative quantità risultanti dalla contabilità dei lavori, tutto al lordo del ribasso d'asta offerto dall'Impresa, applicando le medesime aliquote e condizioni offerte in sede di gara, nei limiti della disponibilità delle risorse nel quadro economico dell'opera;

- per revisione prezzi ai sensi dell'art. 29 del D.L. 4/22 coordinato con la Legge di conversione 28 marzo 2022 n.25: a partire dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del contratto, la revisione prezzi è riconosciuta in misura non superiore al 90% della differenza tra l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese / anno di sottoscrizione del contratto, nei limiti della disponibilità di risorse nel quadro economico dell'opera; la revisione può essere richiesta una volta sola per ciascun anno successivo a quello di sottoscrizione del contratto.

ART. 10

MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il pagamento dell'onorario quale definito in ragione del presente atto avverrà per acconti come segue:
 - per le attività di direzione, misura e contabilità, assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (art. 8 lett. a e b) verranno effettuati ogni SAL, proporzionalmente a ogni stato di avanzamento dei lavori nella misura dei 9/10 (nove decimi) dell'importo pattuito, previa verifica formale positiva da parte dell'ufficio del RUP delle contabilizzazioni e degli allibramenti per la parte a corpo e per la parte a misura. Senza l'esito positivo di tale verifica che dovrà essere completata entro 30 gg dall'emissione del SAL di riferimento non si procederà ad alcuna liquidazione e quindi le eventuali fatture emesse dall'incaricato verranno respinte;
 - la liquidazione del saldo delle prestazioni di cui all'art. 8 lett. a avverrà dopo l'emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo dei lavori;
 - la liquidazione del saldo delle prestazioni di cui all'art. 8 lett. b avverrà dopo l'intervenuta ultimazione dei lavori (ivi compreso l'eventuale termine aggiuntivo assegnato per il completamento delle lavorazioni di piccola entità non influenti sull'uso e la funzionalità dei lavori);
 - per l'attività di prevenzione incendi (art. 8 lett. c) verrà effettuata in unica soluzione ad intervenuta presentazione della SCIA presso il competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
2. In caso di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione Committente si riserva di non procedere alla liquidazione degli acconti sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.
3. Il pagamento sarà effettuata mediante accredito su conti correnti bancari intestati all'incaricato, con esclusione di responsabilità per il Committente da indicazioni erranee o disguidi ed inconvenienti ascrivibili all'istituto bancario in questione.

4. In ordine alle disposizioni da seguire inerenti agli obblighi specifici PNRR in materia contabile, si rimanda a quanto previsto dall'art. 4 quinquies del presente disciplinare d'incarico.

ART. 11

GARANZIE ASSICURATIVE

Per l'esecuzione del presente incarico, l'affidatario dovrà essere in possesso di polizza assicurativa per responsabilità civile professionale, anche già stipulata, purché corredata da appendice che riporti i seguenti impegni della compagnia di assicurazione:

- a) non consentire alcuna cessazione, variazione, riduzione della copertura e delle garanzie prestate, se non con il consenso della Stazione appaltante;
- b) comunicare alla Stazione appaltante, mediante P.E.C., l'eventuale mancato pagamento del premio di proroga o di regolazione, impegnandosi altresì a mantenere in vigore la copertura per 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Stazione appaltante, che si riserva la facoltà di subentrare nella contraenza delle polizze;
- c) resta inteso che la presente clausola non altera il diritto dell'assicuratore di recedere dal contratto ai sensi del codice civile e delle condizioni di polizza, con l'impegno a indirizzare l'avviso di recesso, oltre al contraente, anche e contestualmente alla Stazione appaltante, con il preavviso dovuto ai sensi di polizza.

Tale documentazione dovrà pervenire all'Amministrazione nel termine indicato nella richiesta dalla stessa.

È fatto obbligo all'incaricato di costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse; la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento.

ART. 12

PENALITÀ

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, nonché nel caso di mancato adempimento degli obblighi introdotti dall'art. 47 del D.L. 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2021, la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale in base all'art. 12) l'ente committente applicherà una penalità pari al **cinque per mille** dell'onorario per ciascun giorno di ritardo della prestazione.

La penale applicata ai sensi dei precedenti commi verrà trattenuta sul saldo del compenso e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% del corrispettivo professionale.

Qualora ciò si verificasse, l'amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, eccetto la parte di attività svolta sino a quel momento.

ART. 13

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto può essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente atto, non giustificato e non autorizzato, superi 45 (quarantacinque) giorni.

In tale ipotesi, il committente si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo.

ART. 14

ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, mediante idoneo provvedimento, qualora l'incaricato non abbia provveduto in esito a formale diffida, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

In ogni ipotesi non sarà riconosciuto all'incaricato nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal committente in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 15

RECESSO

L'Amministrazione Comunale, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

In tale caso l'incaricato ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico.

L'incaricato può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisi ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto all'Amministrazione Comunale nella comunicazione scritta che dovrà pervenire all'Amministrazione Comunale stessa con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

In tal caso, l'incaricato ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso.

ART. 16

INCOMPATIBILITÀ

Per l'incaricato fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'Ordine professionale di appartenenza.

Al riguardo l'incaricato dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il committente.

L'incaricato si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per se medesimo sia per i suoi collaboratori.

ART. 17

CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'incaricato e l'Amministrazione Comunale in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, sarà deferita alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Udine.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

ART. 18

RINVIO

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a quelle della legge e relativo regolamento, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile.

ART. 19

ELEZIONE DOMICILIO

L'incaricato agli effetti del presente atto, dichiara di avere il proprio domicilio fiscale presso _____, con recapito in Via _____ n. _____, _____ (____) pec: _____.

ART. 20

SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola esclusione dell'I.V.A. e del contributo previdenziale di legge per la parte a carico del committente, sono e saranno ad esclusivo carico dell'incaricato.

Si intendono altresì a carico dell'incaricato gli oneri per tutti i materiali necessari per la redazione degli elaborati progettuali ed ogni altro onere necessario per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto.

ART. 21

TRACCIABILITÀ

L'incaricato è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora l'incaricato effettui transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del predetto art. 3 della L. n. 136/2010.

ART. 22

OBBLIGHI DI RISPETTO DEI CODICI DI COMPORTAMENTO E IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Si estendono all'incaricato e ai suoi collaboratori e dipendenti – per quanto compatibili – gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” di cui al DPR 62/2013.

L'amministrazione, in esecuzione dell'art. 17 del DPR 62/2013, trasmetterà all'aggiudicatario copia del predetto codice.

Si estendono all'incaricato e ai suoi collaboratori e dipendenti – per quanto compatibili – le previsioni del “Codice di comportamento del Comune di Udine”, disponibile al seguente indirizzo internet:

http://www.comune.udine.it/opencms/opencms/release/ComuneUdine/comune/Nuovo_progetto_trasparenza/Disposizioni_generali/Atti_generali/allegati/2014/Codice_di_comportamento_del_Comune_di_Udine.pdf

La violazione degli obblighi derivanti dai predetti Codici di comportamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'incaricato e i suoi collaboratori e dipendenti sono altresì tenuti ad osservare le misure contenute nel Piano di Prevenzione della corruzione adottato dal Comune di Udine e disponibile al seguente indirizzo internet:

http://www.comune.udine.it/opencms/opencms/release/ComuneUdine/comune/Nuovo_progetto_trasparenza/altri_contenuti/altri_contenuti_corruzione.html.

ART. 23

CLAUSOLE FISCALI

Il valore presunto del presente atto è di Euro _____ =
(_____) contributi previdenziali e IVA esclusi.

Il presente atto, in quanto soggetto ad I.V.A., va registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Fatto in un unico originale, con _____ allegati, letto, approvato e sottoscritto.

ART. 24

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune, ai sensi dell'art. 10, del D.lgs. 30.06.2003, n. 196, informa l'incaricato che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Fatto in un duplice originale, letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Udine

L'incaricato

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, in quanto applicabile, l'incaricato dichiara di aver letto il presente atto e di approvarne specificatamente tutti gli articoli.

L'incaricato
